

Audizione del Presidente di Confprofessioni, dott. Gaetano Stella, presso le Commissioni riunite “Finanze” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”(A.G. n. 170).

09 luglio 2024

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Senatori, Onorevoli Deputati,

lo schema di decreto legislativo al Vostro esame costituisce un ulteriore tassello dell’attuazione della legge di delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che rappresenta una priorità ineludibile per dare ossigeno alla nostra economia e ricostituire un rapporto sano, improntato alla fiducia, tra fisco e contribuenti.

Apprezziamo lo sforzo profuso dal Governo che ha già varato 14 decreti legislativi, di cui 9 pubblicati in Gazzetta Ufficiale, dando concreta realizzazione a buona parte delle deleghe attribuitegli dal Parlamento.

Prima di entrare nel merito del provvedimento al Vostro esame, ci si consenta di soffermarci su uno dei decreti approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri (lo scorso 30 aprile), ma ancora in attesa di essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri. Facciamo riferimento al decreto legislativo recante “*Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)*”. Il decreto costituisce un **passaggio fondamentale per il comparto libero professionale** da noi rappresentato, in quanto dà attuazione al principio di **neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali**, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, previsto dall’art. 5, co. 1, lett. f), della delega fiscale. Come già più volte indicato ai rappresentanti istituzionali, la più evidente debolezza organizzativa delle attività professionali in Italia consiste nelle **ridotte dimensioni**, sia dal punto di vista del numero dei professionisti occupati negli studi, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie disponibili per interventi di sviluppo infrastrutturale e dei servizi.

Le Società tra professionisti costituiscono il principale modello organizzativo in grado di sostenere i processi di aggregazione delle attività professionali e possono rappresentare lo strumento per assicurare solidità, multidisciplinarietà e dinamicità ai professionisti italiani sul mercato europeo dei servizi professionali. La loro diffusione è tuttavia ancora molto limitata. La causa della ritrosia dei professionisti ad aggregarsi è da ricercare, anzitutto, nei limiti

strutturali della disciplina fiscale dello strumento delle STP, che considerando “realizzativa” la trasformazione degli studi mono-professionali e associati in Società tra professionisti, disincentiva le aggregazioni.

Per tali ragioni chiediamo uno sforzo ulteriore al Legislatore al fine di giungere, in tempi brevi, all’approvazione definitiva **del decreto di attuazione della revisione del regime impositivo dei redditi**, con lo scopo di rimuovere uno dei principali ostacoli alla crescita e allo sviluppo dell’intero comparto dei servizi professionali.

Fatta questa doverosa premessa, veniamo ora al contenuto del decreto legislativo oggetto della presente audizione, il quale introduce una serie di integrazioni e correzioni a tre diversi decreti legislativi, attuativi della delega fiscale, con l’obiettivo di **semplificare** alcune procedure nell’ottica di favorire sempre di più l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In merito alle modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo, non si hanno particolari osservazioni da svolgere considerando che si tratta di un istituto che avrà un impatto molto limitato sul settore professionale.

Destano, invece, interesse le modifiche in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Art. 2) e in materia di concordato preventivo biennale (Art. 3). In particolare quest’ultimo costituisce un istituto potenzialmente fondamentale per la buona riuscita della riforma fiscale, soprattutto in termini di semplificazione e *compliance* per tutti i soggetti coinvolti.

Il concordato preventivo biennale, infatti, è un istituto che virtualmente potrebbe avere un forte impatto su imprese e professionisti. Questi ultimi, in particolare, sia come possibili beneficiari diretti della misura, che per il ruolo di intermediari. Commercialisti e consulenti del lavoro, infatti, saranno chiamati ad assistere contribuenti e imprese, in particolare nella valutazione della convenienza proposta concordataria dell’Amministrazione finanziaria.

Sul tema, tuttavia, dobbiamo preliminarmente rilevare che così come costruito il concordato risulta ancora poco attrattivo per i possibili destinatari. Ci riferiamo, in particolare, alle regole di computo della proposta concordataria da parte dell’Agenzia delle entrate, che rendono lo strumento una sorta di **“super ISA”**. L’ammontare del reddito concordatario, infatti, si basa quasi esclusivamente sul punteggio ISA raggiunto dal contribuente, non considerando che si tratta di uno strumento approssimativo, e a volte distorsivo¹, per valutare la fedeltà fiscale dei contribuenti.

Fermo restando che riteniamo opportune tutte le modifiche e le correzioni che siano volte a rendere l’istituto concordatario **“più appetibile” per i contribuenti e di più semplice gestione per i professionisti intermediari**, riteniamo prioritario che vengano fissate **regole chiare e tempi certi di applicazione**, evitando di procedere a continue variazioni dei termini e delle regole del gioco. Si tratta, a nostro avviso, di due elementi imprescindibili per istaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e

¹ Si pensi, ad esempio, all’impatto delle agevolazioni fiscali riconosciute in forza di norme di legge.

contribuente e per consentire ai professionisti del settore fiscale di assistere nel miglior modo possibile i propri clienti nell’approccio al nuovo istituto concordatario.

Entrando nel merito delle modifiche contenute nel decreto oggetto della presente audizione, si osserva che in via generale si tratta di fattispecie a impatto moderatamente rilevante sull’impianto degli istituti in esame. Di seguito segnaliamo i passaggi a nostro avviso più significativi, provando a suggerire alcune soluzioni applicative.

Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari (Art. 2)

L’articolo 2, modifica il d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 introducendo **misure di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari**. Le nuove disposizioni puntano a ridurre il carico burocratico per i contribuenti, **semplificando le procedure e migliorando l’efficienza delle operazioni fiscali**. L’obiettivo, in via generale, è, quindi, quello di razionalizzare gli obblighi dichiarativi posti a carico dei contribuenti, consentire una maggiore semplificazione del sistema tributario, migliorare la *tax compliance* attraverso un’armonizzazione dei diversi termini degli adempimenti tributari.

In via generale, Confprofessioni condivide la *ratio* delle misure, in quanto sostiene da sempre che una semplificazione degli adempimenti tributari è fondamentale per aumentare la competitività delle imprese italiane.

Le modifiche proposte nel testo dell’articolo 2 sono quasi integralmente rivolte a riscrivere il calendario fiscale: dai termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli ISA a quelli per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi in via telematica per i contribuenti IRPEF e IRES. In merito osserviamo che sarebbe **opportuno rivedere fin da ora e a regime i termini per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi, evitando così il consueto ricorso alle “proroghe dell’ultimo minuto”**.

Per quanto riguarda il calendario fiscale, abbiamo da tempo richiesto una riforma organica che – superando la prassi della continua variazione di termini e scadenze – definisca a regime il calendario degli obblighi di versamento e dichiarativi, anche anticipando le scadenze rispetto a quelle attualmente vigenti. Presupposto essenziale è la definizione di un termine ultimo e perentorio, fissato al 31 dicembre di ciascun anno solare, per porre in essere qualsiasi integrazione o modifica atta a incidere sulle dichiarazioni dei redditi dell’anno in scadenza a tale data. In tal modo gli addetti ai lavori (software house, professionisti e contribuenti) alla data del primo gennaio di ciascun anno avranno a disposizione il materiale necessario (normativa, tracciati, scadenze, ecc.) per poter predisporre ed elaborare i dichiarativi nei termini previsti. Nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria rendesse disponibili in ritardo i modelli dichiarativi, dovrebbe essere previsto un automatico slittamento dei termini per l’effettuazione dei relativi versamenti e la presentazione delle corrispondenti dichiarazioni.

Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (Art. 3)

L’istituzione del concordato preventivo biennale ha delineato la volontà del legislatore di semplificare, in termini di *compliance*, gli adempimenti riservati ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni.

L’articolo 3 del decreto apporta alcune modifiche al d.lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 recante “*Disciplina del Concordato preventivo biennale*”. In primo luogo viene prorogato, dal 1° aprile al 15 aprile di ciascun anno, il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, i programmi informatici (*software*) per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Per il 2024 il suddetto termine viene fissato al 15 giugno (al 15 luglio per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario).

Il testo in esame modifica anche il **termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale**, fissandolo al 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; mentre per il 2024 è prevista la facoltà di aderire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In merito riteniamo preferibile che il termine per l’adesione alla proposta di concordato venga fissato a regime in corrispondenza con quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il decreto, inoltre, introduce nuove cause di esclusione dal concordato, in merito alle quali manifestiamo una sostanziale condivisione. Parallelamente vengono introdotte nuove cause di cessazione dal concordato: anche in questo caso esprimiamo una valutazione positiva.

La lettera d) dell’articolo 3 del decreto in esame provvede a escludere dai valori considerabili ai fini dell’individuazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività professionale. **Non possiamo che condividere l’impostazione di tale disposizione; mentre esprimiamo più di una perplessità sul disposto della successiva lettera e), in cui viene previsto che ai fini del computo del reddito concordatario non devono essere considerate le perdite su crediti.** Le attività professionali e imprenditoriali, purtroppo, sono caratterizzate dal rischio di inadempimento nella liquidazione dei corrispettivi delle prestazioni rese: non considerare tale rischio verosimilmente penalizzerà i contribuenti che intendono aderire al concordato, generando un incremento del reddito proposto dall’Agenzia delle entrate ai fini del perfezionamento dell’accordo.

In relazione al **computo degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativamente al primo periodo d’imposta di adesione al concordato (2024)**, rileviamo come il meccanismo proposto sia eccessivamente farraginoso e segni una linea diametralmente opposta a quella della semplificazione e della sburocratizzazione perseguita in altri provvedimenti del processo di riforma fiscale in atto. In merito si propone di regolare le maggiori imposte dovute a seguito di adesione al concordato

esclusivamente in sede di saldo, confermando il calcolo degli acconti per il 2024 secondo le regole ordinarie.

Segnaliamo, infine, alcune criticità in merito all’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale da parte dei professionisti.

In primo luogo occorre osservare che tra le circostanze eccezionali che determinano la cessazione degli effetti del concordato nel corso del biennio² non sono contemplate **né la grave malattia né l’infortunio né la gravidanza del contribuente** che ha aderito alla proposta. **A nostro avviso tale limitazione costituisce un importante disincentivo all’adesione all’istituto concordatario**, soprattutto con riferimento ai soggetti più “deboli”, ovvero quei contribuenti che svolgono la propria attività in strutture “leggere” o comunque prive di autonoma organizzazione.

Infine, considerando che l’accesso al concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e a quelli che utilizzano il regime forfettario, occorre rilevare che alcuni modelli ISA non contemplano lo svolgimento di attività professionali in forma di impresa. Di conseguenza quando l’attività viene svolta attraverso società tra professionisti (STP) costituite in forma di società di capitali o cooperativa il suddetto ISA non è applicabile. **A tali soggetti, quindi, viene irragionevolmente preclusa la possibilità di accedere, a parità di condizioni, all’istituto concordatario**, in contraddizione, peraltro, con uno degli obiettivi della riforma fiscale, ossia **favorire l’aggregazione professionale**.

² Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, co. 2 del D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e del D.M. 14 giugno 2024.